

Causa T-44/90

La Cinq SA contro Commissione delle Comunità europee

« Concorrenza — Rifiuto della Commissione di adottare
provvedimenti provvisori »

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 24 gennaio 1992 II - 3

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di provvedimenti provvisori — Competenza della Commissione — Presupposti del suo esercizio (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)*
2. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione di applicazione delle regole di concorrenza (Trattato CEE, art. 190)*
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di provvedimenti provvisori — Previa constatazione di un'infrazione che risulti verosimile (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)*
4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di provvedimenti provvisori — Rischio di danno grave e irreparabile (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)*

5. *Ricorso d'annullamento — Decisione relativa all'adozione di provvedimenti provvisori emessa dalla Commissione sulla base dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 — Valutazione economica complessa — Sindacato giurisdizionale — Limiti — Rispetto delle garanzie concesse ai soggetti dell'ordinamento*
(Trattato CEE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)

1. Spetta alla Commissione, nell'ambito del controllo ad essa affidato, in materia di concorrenza, dal Trattato e dal regolamento n. 17, prendere disposizioni cautelari, in virtù dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, qualora gliene sia fatta richiesta.

La motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario deve essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e da fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata, e per poter così difendere i suoi diritti.

Possono essere concesse misure cautelari soltanto se sono soddisfatte due condizioni: anzitutto, occorre che le pratiche di certe imprese siano, a prima vista, tali da costituire un'infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, suscettibile di essere sanzionata da una decisione della Commissione; in secondo luogo, occorre che sia accertata la presenza di un caso d'urgenza, in cui sia necessario fronteggiare una situazione atta a causare un danno grave e irreparabile alla parte che richiede l'adozione delle misure cautelari, o intollerabile per l'interesse generale.

2. Nella motivazione delle decisioni che adotta per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda. È sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell'adozione della decisione.

3. Quando adotta misure provvisorie a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, la Commissione non è tenuta a constatare l'esistenza di una violazione verosimile delle norme sulla concorrenza con lo stesso grado di certezza che è richiesto per la decisione definitiva e non può quindi rifiutare tali misure per il motivo che, da un primo sommario esame dei fatti, non risulta l'esistenza di un'infrazione chiara e flagrante.

4. Quando le si chiede di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, la Commissione deve valutare l'esistenza od il rischio di un danno grave ed irreparabile per la parte che sollecita tali provvedimenti prendendo in considerazione anche i danni che non potranno essere riparati dalla sua futura eventuale decisione al termine del procedimento amministrativo, e non soltanto i danni che nessuna decisione ulteriore potrà riparare.

5. Di fronte a situazioni che richiedono una valutazione economica complessa, come quella che deve affrontare la Commissione quando un'impresa le chiede di adottare misure provvisorie ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, il sindacato giurisdizionale deve limitarsi alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura e di motivazione, nonché dell'esattezza materiale dei fatti, dell'insussistenza d'errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

In simili casi, nei quali le istituzioni della Comunità dispongono di un potere discrezionale nell'esercizio delle loro funzioni, il rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento comunitario nei procedimenti amministrativi ha un'importanza ancor più fondamentale. Tra queste garanzie v'è, in particolare, l'obbligo della Commissione di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi utili del caso.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

24 gennaio 1992 *

Nella causa T-44/90,

La Cinq SA, società di diritto francese, con sede sociale a Parigi, rappresentata dall'avv. Gilbert Parleani, del foro di Parigi, con domicilio eletto a Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Philippe Hoss, 15, Côte d'Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. B. J. Drijber e dalla sig.ra E. Buissart, membri del servizio giuridico, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, funzionario nazionale distaccato al servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.